


**Avv. VALERIA BECATTINI** STUDIO LEGALE  
 Corso A. Diaz, 62 - 47121 FORLÌ  
 Tel./Fax 0543.36781 - Tel. 0543.34080 Via Mazzini, 79  
 C.F. BCT VLR 63R70 H199Z Cod. Fisc.: MCC NNG 50H18 B829B  
 Part. IVA 02096890401 Partita IVA: 01434840714

1  
ORIGINALE

COPIA

TRIBUNALE DI FORLÌ  
 Depositato in Cancelleria  
 Forlì 21 FEB 2019  


**TRIBUNALE DI FORLÌ - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

Per: Maccarone Rosalba nata a San Giovanni Rotondo ( FG ) il  
 12/02/1995, residente a Carpino via Caracciolo ( Cod. Fisc..  
 MCCRLB95B52H926Y ), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio  
 Maccarone ( Cod. Fisc.. MCCNNG50H18B829B; Fax 0884/9003030;  
 Pec.: [maccarone.antoniogiuseppe@avvocatilucera.legalmail.it](mailto:maccarone.antoniogiuseppe@avvocatilucera.legalmail.it) ) con  
 questi, elettivamente domiciliata in Forlì, Corso A. Diaz 62 C/O Studio  
 legale avv. Becattini Valeria, giusta procura a margine del presente atto

Delego, l'avv. Antonio  
 Maccarone, a rappresen-  
 tarmi e difendermi, nel pre-  
 sente procedimento, con  
 ogni facoltà di legge:  
 transigere, rinunciare e no-  
 minare sostituti.

**RICORRENTE**

**CONTRO**



Ministero Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio  
 scolastico regionale per l'Emilia e Romagna, in persona del Ministro pro-  
 tempore, rappresentato e difesa ex lege dall'avvocatura Distrettuale Dello  
 Stato con sede a via G. Reni 4 - 40125 Bologna.

Eleggo domicilio, con que-  
 sti, in Forlì, Corso Diaz n.  
 62. C/O Studio legale avv.  
 Becattini Valeria.  
 F.to:

**RESISTENTE**

**NEI CONFRONTI**

Istituto d'Istruzione superiore " P. Artusi " Viale Matteotti 54 - 47036  
 Forlimpopoli in persona del suo rappresentante legale il Dirigente pro-  
 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura Distrettuale Dello  
 Stato, con sede in Via G. Reni n. 14 - 40125 Bologna

  
 E' autentica  
 Avv. A. Maccarone  


**RESISTENTE**

Sig.ra Sorvillo Anna Maria via Bruno Puciarelli n. 6 - 81056 Sparinese ( Cosenza )

**CONTROINTERESSATA.**



### NONCHE'

Eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie di Istituto di terza fascia, personale ATA, Provincia di Forlì - Cesena, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per il triennio 2017-2020, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

### PREMESSA

La sig.na Maccarone Rosalba in data 24/10/2017, in forza del D.M. 640/2017, presentava presso l'Istituto comprensivo n. 1 Via Giorgina Saffi n. 1 - 47121 Forlì, domanda di conferma - aggiornamento per il triennio scolastico 2017 - 2020, della valutazione posseduta nel triennio 2014-2017, per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale ATA ( Si allega al n. 1 copia);

La ricorrente veniva così inserita, nella graduatoria di cui trattasi, con il punteggio di 19,55, per assistente amministrativo, 12,15 per assistente tecnico, 12,57 per collaboratrice scolastica.

In data 19/09/2018 la sig.na Maccarone Rosalba sottoscriveva contratto, a tempo determinato per il posto ATA- assistente amministrativo, su posto vacante part-time, per 18 ore settimanali, fino al 30/06/2019 con il Dirigente dell'Istituto Superiore " P. Artusi " di Forlimpopoli ( Copia al n. 2).

Alla data del 3/01/2019, ex abrupto, all'attuale ricorrente venivano notificati due decreti dell'indicato Dirigente scolastico; in particolare: 1) Decreto n. 1323 Prot. 10707 di rettifica del punteggio di inserimento nella graduatoria generale; e così: per assistente amministrativo: da 19,55 a 18,80; per assistente tecnico: da 12,15 a 11,60; per collaborato





scolastico: da 12, 57 12,25 ( Si allega al n. 3 ); 2) Il Decreto dello stesso Dirigente scolastico n. 1324 – Prot- 108/07 di risoluzione del rapporto di lavoro ( Si allega al n. 4 ).

Illegittimo e fuori termine il primo decreto, invalido, errato ed illegittimo il secondo. In ordine.

**Decreto n. 1323 Prot. 107 - 07.**

Tale Decreto al secondo “ Visto ” esplicitamente:

“ L’art 7 comma 5 del D.M. n. 640 del 30 Agosto 2017 ( Dati contenuti nel Modulo di Domanda – validità- Controlli ) che recita “ all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente Decreto, i predetti controlli sono TEMPESTIVAMENTE effettuati dal Dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o di Istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso ...”; al n. 5 Estratto.


I “ predetti controlli ” sono i “ dati ” indicati dal c. 4 dello stesso articolo 7, a dire: Nei casi e con le modalità previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle DICHIARAZIONI degli aspiranti ”.

Gli artt. 71 e 72, poi, richiamano gli art 46 ( Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ) e 47 ( Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ).

Questo il compito demandato al Dirigente scolastico del primo rapporto di impiego del lavoratore.

Nel caso in questione tutte le “ Dichiarazioni ” della sig.na Maccarone





Rosalba sono state verificate come “ VERITIERE ” dal Dirigente scolastico in questione; lo stesso Dirigente, epperò, rilevava che nella domanda di aggiornamento della graduatoria, per il triennio 2017 – 2020, dell’attuale ricorrente, dalla stessa, erano stati dichiarati 36 mesi lavoro effettivi; dalla scuola “ Pilota ”, ove la domanda era stata inviata, erroneamente erano stati calcolati 37 mesi ed assegnati uno 0,25 in più di punteggio. Non solo.


Nella “ domanda “ di aggiornamento – inclusione della ricorrente, era correttamente indicato che la stessa aveva conseguito la certificazione informatica ECDL. Tale “ certificazione “ nella vecchia normativa ( Triennio 2014 – 2017) era valutata 1,00 punto e nella nuova è stata rideterminata in 0,50; la indicata scuola “ pilota ”: Istituto Comprensivo n. 1 Via Giorgina Saffi, Forlì, ove la domanda di “ aggiornamento – inclusione “, era stata inviata “, non aveva considerato, per errore, tale “ Dimezzamento”, della certificazione informatica ECDL, ed aveva assegnato, alla ricorrente, il vecchio punteggio di 1,00.

E così alla candidata, attuale ricorrente, per errore della P.A., ( Sfuggito alla stessa candidata! ) era stato assegnato uno 0,75 in più di punteggio.

Il totale del punteggio, per la graduatoria AA da 19,55 veniva, dal Dirigente dell’Istituto scolastico di Forlimpopoli, corretto in 18,80.

A questo punto sorgono due interrogativi: 1) I due “errori ” di cui sopra: Il mese in più valutato e l’erronea valutazione di titolo ECDL, sono da considerarsi “ Dichiarazioni “ di cui agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 surricordati? A dire: sono da considerarsi: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ( Art 46 DPR 445/2000 ) e/o Dichiarazioni sostitutive





dell'atto di notorietà ( Art 47 DPR Citato )? E perché il Dirigente del “ Primo impiego ” è abilitato ( Ed anche obbligato!) a verificare queste “ Dichiarazioni ”! 2) Anche a non considerare gli indicati errori come “ Dichiarazioni ” di cui sub 1, può la P.A., senza alcun limite di tempo, intervenire e correggere una “ Graduatoria definitiva “?

La risposta negativa al primo interrogativo è in re!

Ci soffermiamo sul secondo punto.

Ai vari candidati viene, dal D.M. del MIUR, viene concesso un termine per la presentazione delle domande di inclusione - aggiornamento delle graduatorie; a scadenza di tale termine escono prima le “ graduatorie provvisorie ”, viene concesso agli stessi candidati uno spatium deliberandi di 10 gg per reclami e/o ricorsi. A scadenza di tale termine escono le “ graduatorie definitive ”.

Si creano, così, nei vari candidati, delle “ aspettative legittime ”. La “ definitività “ della graduatoria vale sia per i candidati e sia per la P.A.! Solo le “ **dichiarazioni false** ” e/o “ **l'assenza di idoneo titolo** “, non fanno sorgere alcuna aspettativa e legittimano la P.A. a porre rimedio in ogni tempo. A contrario. Non ci sarebbe alcun bisogno di distinguere le “graduatorie “ in provvisorie e definitive! Non solo.

Nel caso in questione, le “ sviste ” e gli errori della P.A., sono state attribuite alla candidata e alla stessa è stata applicata la “ sanzione “ del licenziamento!

Fosse valido questo modo di procedere, ne conseguirebbe che anche i “ controlli “ della P.A. verrebbero accollati agli utenti. Questi verrebbero sanzionati sia per colpa propria ( Ad esempio, se la ricorrente Maccarone



Rosalba avesse, nella sua domanda, dichiarato un servizio di 37 mesi invece di 36!) e sia per colpa della P.A. ( Come nel caso in questione, in cui la ricorrente ha dichiarato 36 mesi e la P.A. ne ha conteggiato 37!).

Ancora.

Non c'è nessun obbligo per i candidati di controllare le “ graduatorie provvisorie “.

Tale controllo, a rischio degli stessi candidati, può anche essere omesso; d'altronde nessuna norma prevede tale “ obbligo “! Né, quindi, c'è l'obbligo per questi segnalare alla P.A. gli eventuali errori nella quantificazione del punteggio.

La sig.na Maccarone Rosalba ( A parte il fatto, come detto, che non si era neanche accorta dello 0,75 in più!) non era tenuta a verificare il dimezzamento del punteggio, effettuato dal legislatore, del suo titolo informatico, e così anche ad ipotizzare che la P.A. le avrebbe “ regalato ” un mese in più ( In realtà una polpetta avvelenata! ) senza averlo dichiarato. E poi. Ad abundantiam.

Nel caso le fosse stato attribuito uno 0,75 in meno, ed in assenza di contestazione nei 10 gg successivi alla uscita della “ provvisoria ”, non crediamo che, a tempo scaduto, la stessa avrebbe potuto pretendere una correzione migliorativa del suo punteggio andando contro le legittime aspettative degli altri candidati; e così, ad esempio, pretendere il licenziamento di altra candidata, che occupava un posizione migliore, nella graduatoria generale, e prima della correzione migliorativa in suo favore, per sostituirla nel posto di lavoro!

**Dal che: il punteggio di 0,75 non poteva essere corretto e la**



**ricorrente non poteva essere licenziata!**

Motivo per chiedere l'annullamento o la disapplicazione del Decreto n. 1323 prot. 107/07 del 3/01/2019. del Dirigente scolastico di Forlimpopoli; con attribuzione del punteggio dal 19/09/2018 al 30/06/2019, oltre alle retribuzioni economiche dal 3/01/2019 al 30/06/2019, in favore dell'attuale ricorrente, per diciotto ore settimanali.

E questo è il meno!

**Quale reductio ad absurdum,**

ammettiamo che la correzione del punteggio, in danno della ricorrente fosse legittima, ci dobbiamo chiedere: quali le conseguenze da trarre?

L'errore nella valutazione del punteggio della candidata Maccarone Rosalba, fatto dall'Istituto comprensivo n. 1 i via Giorgina Saffi di Forli, nel caso in questione, ( Assunzione contratto a termine presso l'Istituto P. Artusi di Forlimpopoli!) ha danneggiato tutti i candidati della graduatoria di cui trattasi, o, a limite, solo i candidati inseriti nella fascia compresa tra il 19,55 ed il 18,80? Ancora.

La correzione del punteggio, avvenuto fuori tempo massimo e questo come un di più, portava ad un licenziamento automatico o, prima, bisognava verificare se il posto assegnato alla ricorrente, spettasse alla stessa anche con il punteggio di 18,80 e perché, nella fascia compresa tra 19,55 e 18,80, non c'erano altri candidati interessati allo stesso posto?

Domande, queste, che neanche sono state prese in considerazione dal Dirigente scolastico che ha emanato il

**DECRETO 1324- Prot. N. 108/07.**

Tale Decreto è illegittimo e ed invalido, da annullare o da disapplicare e



per quanto segue.

#### MANCATA TEMPESTIVITA' DEI CONTROLLI. DANNI.

I “ controlli ” delle “ dichiarazioni ”, dell’attuale ricorrente, contenute nella sua “ Domanda “ di “ inclusione- aggiornamento ” sono stati fatti a gennaio 2019!! Tali “ controlli” in realtà dovevano essere fatti TEMPESTIVAMENTE”.

Questo è ricordato nello stesso Decreto qui impugnato! Tale “ tempestività ” avrebbe permesso alla attuale ricorrente, pur di fronte ad un ingiusto licenziamento, di trovare, comunque, altre occasioni lavorative

Già al 19 settembre 2019, all’atto dell’assunzione, il Dirigente scolastico del primo impiego, poteva verificare quanto meno la correttezza del punteggio assegnato alla ricorrente Maccarone; per le altre “ dichiarazioni ”( Le uniche effettivamente da controllare!), stando il ritardo nell’arrivo della documentazione chiesta all’INPS e alla scuola, ove la ricorrente aveva lavorato, il “ Rinvio ” della verifica, di queste altre “ condizioni”, poteva reputarsi giustificato.

A questo primo grave inadempimento, dovuto al ritardo nella verifica della correttezza del punteggio della ricorrente, si è aggiunto, da parte del Dirigente scolastico, un modus procedendi irrituale, illegittimo che ha causato danni enormi, patrimoniali e non patrimoniali alla stessa Maccarone Rosalba. Vediamo.

A gennaio 2019, a metà anno scolastico, il Dirigente scolastico di Forlimpopoli, vede che alla candidata in servizio, era stato assegnato uno 0,75 in e parte in quarta! Senza curarsi delle gravi conseguenze delle sue





errate scelte! E così.

Ridetermina il punteggio per Maccarone Rosalba e, quasi fosse una conseguenza necessaria, dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con la stessa!



Ora, anche a non voler considerare quanto suddetto, sulla “ Graduatoria definitiva ” e sulle “ legittime aspettative “ dei vari aspiranti all’impiego, facciamo l’ipotesi che il punteggio della candidata, attuale ricorrente, anche a gennaio 2019, poteva essere riveduto; a questo punto è d’obbligo la domanda: La risoluzione del rapporto di lavoro, con la ricorrente, era da intendersi come conseguenza necessaria d tale correzione? Era da applicarsi automaticamente? La “ risoluzione” del rapporto, consegue sempre ed in ogni caso alla correzione del punteggio?

Da escludere tale automatismo, e per quanto segue.

Lo 0,75 in più erroneamente assegnato alla ricorrente, aveva permesso alla stessa di scalare alcune posizioni, nella graduatoria generale a danno di altri candidati; quest’ultimi potevano essere stati lesi e danneggiati. Questi potenziali candidati danneggiati, erano quelli compresi nella “ forbice “ tra il punteggio di 19,55 ( Erroneamente dalla P.A. assegnata alla ricorrente) ed il nuovo punteggio di 18,80, alla stessa spettante.

Ora ipotizziamo che il controllo del Dirigente fosse stato eseguito a settembre 2019; in questo caso e prima di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con l’attuale ricorrente, il Dirigente verificava se i potenziali soggetti lesi dall’errato punteggio, attribuito a Maccarone Rosalba, e quindi i soggetti compresi nella indicata “ forbice” tra 19,55 e 18,80, erano o meno interessati all’impiego di cui trattasi; nel caso di

riscontro positivo si passava alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'attuale ricorrente ( Che a settembre 2018 aveva ricevuto decine di altre offerte di lavoro; e su questo in seguito!) e l'assegnazione del " posto " ad altra candidata; in caso di esito negativo, a dire nel caso non ci fossero candidati della " Forbice ", interessati all'impiego di cui trattasi, il rapporto di lavoro continuava, senza soluzione di continuità, con Maccarone Rosalba; in questo caso l'errore si sarebbe rivelato un " errore innocuo "!

Questo razionale e logico modo di procedere, non si è tenuto a settembre 2018, e neanche si è tenuto a gennaio 2019, per colpa grave del Dirigente scolastico!

Anche a questa data, infatti, il Dirigente scolastico, avrebbe dovuto verificare, la esistenza o meno, di eventuali soggetti, lesi dall'errore di valutazione, del punteggio assegnata alla ricorrente; gli eventuali soggetti lesi erano da considerare comunque, sempre quelli e soli quelli, della " Forbice " compresi tra il punteggio di 19,55 ed il nuovo punteggio di 18,80.

Questi i potenziali candidati lesi: A limite solo questi anche a gennaio 2019 potevano essere interpellati e verificare se gli stessi erano o meno interessati al posto occupato da Maccarone Rosalba. In assenza di tali soggetti, l'errore del punteggio attribuito all'attuale ricorrente, come detto, si sarebbe rivelato come un " errore innocuo "; il rapporto doveva continuare con la stessa ricorrente, senza soluzione di continuità.

Questa, d'altronde, è la prassi seguita da tutte le scuole di Italia!

Il Dirigente del Decreto contestato accumula errori su errori.




Illegittimamente, senza alcuna verifica sulla esistenza o meno di altri candidati, eventualmente lesi, interrompe il rapporto di lavoro con la ricorrente; non solo. Riapre le “ convocazioni “ a tutti i candidati, anche a quelli con punteggio superiore a 19,55 che alla data del 19/09/2018, in cui la ricorrente ha stipulato il rapporto di lavoro, non avevano accettato l’offerta di lavoro di cui trattasi. Addirittura estende l’invito anche alla prima fascia della graduatoria; saltando il dato elementare che quel posto poteva essere assegnato eventualmente solo a quelli inseriti nella “ forbice ” di cui sopra. Solo questi, a limite, come più volte detto, potevano essere considerati lesi, dal punteggio in più assegnato a Maccarone Rosalba, non altri! La supplenza, viene così assegnata alla candidata Sorvillo Anna Maria nata il 29/12/1971, con punteggio 23,60; punteggio fuori la indicata “ Forbice”.8 Al n. 4 Bis copia.

**E sui danni.**

All’errore di non verificare tempestivamente il punteggio si è aggiunto altro errore verificatosi alla data del 3/01/2019. Anche a questa data, come detto, il Dirigente avrebbe dovuto verificare la eventuale disponibilità dei presunti lesi, a dire gli aspiranti della “forbice “ di cui sopra; in assenza di questi, il rapporto di lavoro continuava con la ricorrente e fino al 30 giugno 2019! La supplenza infatti restava sempre su posto vacante e fino al 30 Giugno 2019.

Nel caso non trattavasi di posto, resosi vacante dopo il mese di dicembre 2019, per assenza dovuta a malattia o altra causa del titolare, ma, di posto vacante dall’inizio dell’anno; anche a gennaio 2019 comunque gli aspiranti da convocare erano gli eventuali lesi della più volte citata “



forbice”, compresa tra il punteggio di 19,55 e 18,80; in tal modo il “posto “, comunque, con alta probabilità, sarebbe stato conservato dall’attuale ricorrente. Non solo.

Il danno causato prima dall’errore della “scuola pilota ”, ove era stata presentata la domanda di inserimento nella graduatoria ATA, e poi dagli svariati errori del dirigente di Forlimpopoli, hanno, di fatto, precluso qualsiasi chance di lavoro alla ricorrente. Da considerare.

Accettando la supplenza a Forlimpopoli, la sig.na Maccarone ha dovuto rinunciare a svariate altre chiamate e proposte di contratto ( Si allega al n.5 un elenco parziale di tale “ chiamate ”).

Il Dirigente scolastico ha seguito altra errata procedura. Licenziamento in tronco della incolpevole ricorrente; invito ad accettare la supplenza esteso a tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui trattasi, compresi quelli della “ Prima fascia”, e supplenza assegnata a: Sorvillo Anna Maria nata il 29/12/1971 con punti 23,60 ( Si allega al n. 6 Documentazione).

In realtà tale candidata non doveva neanche essere convocata e perché alla data del 19/09/2018, con punteggio superiore alla attuale ricorrente non aveva preso servizio! E comunque non rientrava nella forbice 19.50-18,80. Ancora e sempre

#### **SUI DANNI.**

Nella stesso Decreto qui contestato il Dirigente scolastico:

“ Accertato che la modifica del punteggio comporta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro individuale a tempo determinato stipulato con l’assistente amministrativa Maccarone Rosalba, perché



viene a modificarsi la posizione utile in graduatoria;

Ritenuto- Che è interesse dell'Amministrazione riportare legittimità ( Sic!) e correttezza ( Doppio sic!!) nelle procedure

DECRETA

La risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. 8722 del 19/9/2018 stipulato con la sig.ne Maccarone Rosalba...


Il servizio effettuato dalla dipendente in essere dal 19/09/2018 al 3/01/2019 ( ultimo giorno di servizio) risulta utile di fatto non di diritto ”

Da non credere!

L'attuale ricorrente non solo è stata illegittimamente privata del posto di lavoro ( perché, tra l'altro, non si è rispettata la “ forbice ” ma è stata “ riaperta” l'intera graduatoria!), ma addirittura, per la stessa, il servizio espletato dovrebbe essere reputato utile di fatto ma non di diritto! Come dire che nessun punteggio alla stessa ricorrente viene riconosciuto; questi, così, pagherebbe tutti gli errori a catena della P.A.!! Ora.

Il Vecchio Decreto 717/2014, per il triennio 2014-2017, di formazione delle graduatorie del personale ATA, in effetti all'art 7 comma 7 esplicitamente:

“ In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente ( Mancata convalida dei “ dati ” da parte del Dirigente!) l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di **ERRONEO PUNTEGGIO**, ovvero in assenza di titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo di Istituto di terza fascia, sarà dichiarato con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5,



**come prestato di fatto e non di diritto**, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”. ( Si allega al n. 7 ).

Bene.

Tale norma è stata modificata in occasione della scadenza del vecchio triennio ( 14-17) e riapertura del nuovo triennio ( 17-20). Il nuovo D.M. 640 del 30/08/2017 all’art.7:

“ conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante **in assenza del titolo di studio** richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di **DICHIARAZIONI MENDACI**, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo di istituto di terza fascia, sarà con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, **dichiarato come prestato di fatto e non di diritto**, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”. ( Si allega al n. 8 ).

Insomma mentre il vecchio D.M. imponeva di considerare il servizio del dipendente come prestato di fatto e non di diritto nei due casi:

- 1) Errato punteggio di attribuzione; e questo in ogni caso qual che fosse la causa dell’errore;
- 2) Assenza di titolo.

Il nuovo D.M. 640/2017 ( Volutamente e stranamente neanche considerato dal Dirigente scolastico di Forlimpopoli, motivo per cui si spera che il MIUR voglia rivalersi sullo stesso, per colpa grave, del risarcimento di tutti i danni che si spera vengano assegnati all’attuale ricorrente! ), individua solo due motivi, per non riconoscere come



prestato anche di diritto il servizio del dipendente:

3) Dichiarazioni mendaci;

4) Assenza di titolo.

Nessuna di queste condizioni riguardava la ricorrente Maccarone Rosalba: Il servizio prestato dalla stessa dal 19 Settembre al 3/01/2019 deve, in ogni caso, essere considerato valido non solo di fatto ma anche di diritto.

E questo è il minimo.

Nella provincia di Forlì - Cesena, nei mesi di settembre – ottobre 2018, si sono assegnate supplenze per il profilo di AA fino al punteggio di 10 -11 punti!


Alla data del mese di gennaio 2019 la sig.na Maccarone Rosalba, anche con il suo punteggio di 18.80, è rimasta fuori da qualsiasi impiego; e con il servizio già prestato, riconosciuto valido solo di fatto e non di diritto, la stessa in pratica, per evidenti errori della P.A., è rimasta ferma un anno; danni economici ed anche professionali gravi ed evidenti:

**Mancato avviso dell'avvio del procedimento.**

Entrambi i decreti emessi dal Dirigente scolastico di Forlimpopoli devono essere disapplicati e/o dichiarati inefficaci e illegittimi, anche per la violazione dell'art 7 L. 241/1990; nessuna comunicazione è stata fatta alla ricorrente Maccarone Rosalba dell'avvio del procedimento;

In data 10/01/2019 con Racc RR si è denunciato la illegittima procedura al Dirigente dell'Istituto scolastico resistente, epperò senza alcun riscontro ( Si allega al n. 8 ).

Tanto premesso e considerato, la sig.na Maccarone Rosalba, come sopra



rappresentata e difesa

### RICORRE

All'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza alle part resistenti, respinta ogni avversa istanza eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti:

### CONCLUSIONI

#### In via principale.

Dichiararsi illegittimi e comunque disapplicare entrambi i decreti emessi dal Dirigente scolastico di Forlimpopoli sia di rettifica del punteggio ( Decreto 1323 del 3/01/2019) e sia del licenziamento ( Decreto 1324 del 3/01/2019) e, per l'effetto considerare valido il punteggio di inserimento nella graduatoria definitiva assegnato alla ricorrente, sia per il profilo di assistente amministrativo ( Punti 19,55), sia di collaboratore scolastico ( Punti 12,15) e sia di assistente tecnico( 11,60); e così, anche, Considerare illegittimo la risoluzione del rapporto di lavoro, e valido ed efficace il contratto sottoscritto dalla ricorrente a tempo determinato e valido dal 19/09/2018 al 30/06/2019; assegnando alla stessa il punteggio dell'intero periodo ed anche gli emolumenti economici per lo stesso periodo; e così condannare la P.A. resistente a pagare tali emolumenti ( 18 ore settimanali! ) dal 3/01/2019 alla data del 30/06/2019;

#### In via subordinata

Nel caso venga reputato valido il Decreto n. 1323 del 3/01/2019 del Dirigente scolastico di Forlimpopoli, di rettifica del punteggio in danno





della ricorrente

Dichiarare, anche in questo caso, per i motivi di cui in premessa, illegittimo il licenziamento della sig.na Maccarone Rosalba; abnorme ed errata la procedura del Dirigente scolastico di Forlimpopoli e così l'assegnazione della supplenza alla controinteressata sig.ra Sorvillo Anna Maria e perché la stessa non rientrava nella " Forbice " dei possibili danneggiati dalla rettifica del punteggio della ricorrente; e per le'effetto, attribuire alla stessa ricorrente Maccarone Rosalba, il punteggio per l'intero periodo del contratto stipulato ( Dal 19/09/2018 al 30/06/2019), e così anche gli emolumenti economici dello stesso periodo;

**In via ancora più gradata.**

Nel caso venga riconosciuto valido il decreto n. 1323 e così valido ed efficace il licenziamento operato dal Dirigente scolastico con il Decreto n. 1324, si chiede ( Con riserva di appello ), a modifica e/o a disapplicazione parziale di detto decreto, che almeno il servizio prestato dalla ricorrente Maccarone Rosalba, dal 19/09/2018 alla data del 03/01/2019, valido ed efficace sia di fatto e sia di diritto, **non avendo la stessa, fatta alcuna mendace dichiarazione ed essendo in possesso di idoneo ( Art 7 c. 7 D.M. 640/2017):**

In ogni caso condanna dalle P.A. resistente al risarcimento dei danni nei confronti della sig.na Maccarone Rosalba; danni che saranno liquidati anche in via equitativa;

Condanna della P.A. resistente al pagamento delle spese tutte di procedura,

**In via istruttoria:**





**Si produrranno i documenti succitati mediante deposito in cancelleria;**

in particolare: 1) Copia della Domanda di conferma/ aggiornamento Triennio 2017-2020; 2) Copia contratto di lavoro a termine stipulato dalla ricorrente; 3) Decreto 1323/2019 Dirigente Ist. Scol. " P. Artusi " di Forlimpopoli; 4) Decreto n. 1324/2019 Dirigente Ist. Scol. " P. Artusi " di Forlimpopoli; 4 Bis) Assegnazione supplenza alla sig.ra Sorvillo. 5) Estratto D.M. 640/2017; 6) Estratto D.M. 717/2014; 7) Dichiarazione redditi 2018; 8) Racc RR del 9/01/2019;

ordine di esibizione nei confronti della P.A. di voler esibire e produrre in giudizio tutti gli atti necessari per la definizione della presente controversia.

**Dichiarazione ex art 14 c. 2 DPR 115/2002.**

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro la ricorrente come da Documentazione che si produce dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt 76 c. e 3 e 777 DPR 115/2002; **con conseguente esenzione del pagamento del contributo unificato; allegata al n. 7 Certificazione unica 2018.**

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC**

Ai fini della integrazione del contraddittorio con i candidati, già inseriti nella graduatoria di III° Fascia, personale ATA, della Provincia di Forlì-Cesena, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e il provvedimento del G.L.;



**Si chiede**

Visto il numero dei destinatari e le difficoltà del compito;  
che il giudice adito, ai sensi dell'art 151 cpc, voglia autorizzare la  
notifica agli stessi contro interessati, mediante la pubblicazione del  
presente ricorso e dell'emanando provvedimento del G.L., sul sito  
ufficiale del MIUR:  
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;  
al MIUR e l'Istituto scolastico resistente, la sig.ra Sorvillo, notifiche,  
in via ordinaria.

Carpino – Forlì 20/02/2019.

Avv. A. Maccarone





**TRIBUNALE DI FORLÌ**

**Controversie di Lavoro e previdenza**

**Decreto di fissazione udienza di discussione**

*(art. 415 comma 2 c.p.c.)*

Il giudice dott.ssa Roberta Dioguardi, in funzione di giudice del lavoro;

**letto** il ricorso che precede;

**visto** l'art. 415 comma 2 c.p.c.;

**fissa** l'udienza del giorno **10/07/2019 ore 11:30** per la comparizione delle parti e per la discussione;

**dispone** che le notifiche siano effettuate da parte ricorrente nei termini di legge e con modalità ordinarie rispetto al MIUR, all'istituto scolastico ed a Sorvillo Anna Maria, autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica ad altri contro interessati tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR.

Forlì, 01/04/2019

Il giudice del lavoro

*Roberta Dioguardi*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FORLÌ LI 5 APR 2019

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO

Patrizia Freddi





**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Forli, richiesto come in atti, il su trascritto ricorso, in uno con il Decreto di fissazione di udienza del G.L. del Proc.129/2019

**HO NOTIFICATO A**

1) Ministero Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Emilia e Romagna, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna via G. Reni 4- 40125 Bologna mediante servizio postale;

2) Istituto d'Istruzione superiore " P. Artusi " Viale Matteotti 54 – 47036 Forlimpopoli, in persona del suo rappresentante legale il Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale della Stato, con sede in via G. Reni n. 14 – 40125 Bologna, mediante servizio postale;

3) Sig.ra Sorvillo Anna Maria via Bruno Puciarelli n. 6 – 81056 Sparinese ( Cosenza ) mediante servizio postale;



4) Agli iscritti nelle graduatorie di circolo e di Istituto, terza fascia personale ATA, Triennio 2017/2020, Provincia di Forlì - Cesena, ex art 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

